

**ROMA CAPITALE**  
 Roma Capitale  
 Segretariato Generale

-9 DIC 2021

N. RCI/... 41449

n. 233 del 9 DIC. 2021

ORDINANZA del SINDACO

**ROMA CAPITALE**  
 Dipartimento Sviluppo Economico  
 e Attività Produttive

07 DIC 2021

N.QH/... 78004

Il Sindaco

**Oggetto:** Nuova disciplina oraria delle attività di commercio su area pubblica – Mercati rionali e posteggi isolati fuori mercato – Itineranti.

Il Direttore di Direzione Mercati e Commercio su Area Pubblica  
 Pasquale Libero Pelusi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive  
 Francesco Paciello

L'Assessore allo Sviluppo Economico e Pari Opportunità  
 Monica Lucarelli

Visto:  
 Il Segretario Generale  
 Pietro Paolo Mileti

Premesso che:

la regolamentazione introdotta dal d.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 avente ad oggetto la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, è stata interessata, negli anni, da una serie di interventi di semplificazione ed innovazione volti ad una progressiva liberalizzazione del settore;

l'art. 3, comma 1 del d. l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella L. n. 248 del 4 agosto 2006, come modificato dall'art. 35, comma 6 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella L. n. 111 del 15 luglio 2011 e successivamente dall'art. 31, comma 1 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, prevedendo, in particolare, che le attività commerciali di cui al d.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii., siano svolte senza la previsione di limiti e prescrizioni, ivi compreso il rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle stesse;

con tali norme, viene esplicitato il generale principio delle libertà di iniziativa economica che ammette, limiti, controlli e consente pianificazioni atti ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, incluso quello urbano, al paesaggio, al patrimonio artistico e

culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, nonché possibili contrasti con l'utilità sociale e con l'ordine pubblico, tutelati, anch'essi da altrettanti principi sanciti a livello costituzionale;

l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica è strettamente collegato all'uso di un'area di proprietà pubblica ovvero privata di cui l'Amministrazione abbia la disponibilità rientrando pertanto nella potestà dell'ente locale prevederne limiti e modalità di esercizio;

l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 attribuisce specificatamente al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e della vivibilità del territorio;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020 e ss.mm.ii, avente ad oggetto la "Modifica del Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1° giugno 2017 con ripubblicazione integrale" stabilisce all'art. 6 che *"L'orario di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica è determinato con Ordinanza del Sindaco ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, in osservanza di quanto stabilito in merito dalla specifica disciplina di settore"*;

Considerato che:

il contemperamento dei predetti principi ha reso necessaria la rivisitazione degli orari attualmente disciplinati nell'Ordinanza della Sindaca n. 158 del 30.09.2021, in ragione delle esigenze manifestate dagli operatori di commercio su area pubblica a seguito del protrarsi dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19 tuttora in corso, avente conseguenti effetti economici sfavorevoli sulle attività da loro svolte;

considerato, altresì, che:

nel citato Regolamento, recante la disciplina dell'"Attività commerciale fuori mercato", all'articolo 38 - "Disciplina oraria" - quinto capoverso è stabilito che *"Al fine di coordinare tali operazioni ed assicurare il corretto avvicendamento degli operatori ed evitare inoltre il verificarsi di cambi non approvati preventivamente dall'Amministrazione, quest'ultima si avvale della collaborazione delle Associazioni di categoria più rappresentative del commercio su area pubblica, che provvederanno a raccogliere le istanze e a fornire la reversale relativa al pagamento del diritto di istruttoria per i cambi richiesti ed a trasmettere, all'Ufficio competente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, entro e non oltre il 15° giorno del mese precedente il turno, la*

*comunicazione scritta dei cambi che si effettueranno mensilmente, avvalendosi prioritariamente di un sistema informatico allo scopo previsto ed utilizzabile entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento;*

sebbene l'art. 38 della Deliberazione di A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii., consenta nell'ambito dello stesso gruppo rotativo la possibilità di cambi turno, questi ultimi *"debbono essere comunque assentiti dall'Amministrazione Capitolina"*;

tenuto conto che

con l'Ordinanza Sindacale n. 158/2021 si è proceduto ad una limitazione del numero massimo di cambi turno, disciplinati dall'art. 38 del Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche da presentare per ogni operatore, al fine di evitare un uso fuorviante dello stesso e preservare la corretta azione amministrativa;

per garantire una corretta programmazione e relativo controllo della turnazione del settore rotazioni da parte degli Uffici competenti, all'articolo 3, comma 2, dell'Ordinanza Sindacale n. 158 del 30 settembre 2021 si è disposto quanto segue:

*le istanze di cambi turno possono essere presentate secondo le seguenti modalità:*

- *le richieste di cambi turno debbono essere presentate con cadenza bimestrale o trimestrale, secondo il settore di riferimento, in coerenza e uniformità con la programmazione periodica;*
- *il numero massimo di cambi turno richiedibile da ciascun Operatore è pari a due per settimana, per un totale massimo di n. 18 richieste di cambi turno per ogni bimestre per le rotazioni del settore merci varie e 26 richieste di cambi turno per ogni trimestre per le rotazioni del settore alimentare;*

tenuto, altresì, conto che

alcune Associazioni di categoria hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dell'Ordinanza Sindacale n. 158/2021 del 30/9/2021, nella parte in cui limita il numero di cambi turno richiedibile da ciascun operatore dell'attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi a rotazione nel numero di 2 a settimana individuando un totale massimo di n. 18 richieste di cambio turno per ogni bimestre per il settore merci varie;

con ordinanza n. 06235/2021 (su ricorso n. 09672/2021 Reg.Ric.) il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha respinto l'istanza cautelare;

considerato, altresì, che l'Amministrazione Capitolina ha intenzione di avviare una revisione complessiva della normativa regolamentare del commercio su aree pubbliche – settore Rotazioni, di cui alla D.A.C. 108/2020 che possa superare le numerose criticità esposte dalle Associazioni in questione;

nelle more del giudizio di merito dell'ordinanza n. 158/2021 e della revisione della DAC 108/2020, alla luce delle sostanziali difficoltà che il settore del commercio su area pubblica- settore Rotazioni sta vivendo per effetto della pandemia le Associazioni di categoria hanno richiesto di valutare nell'immediato una diversa articolazione dei cambi turno;

appare opportuno anticipare fin d'ora, nelle more degli oggettivi lunghi tempi tecnici necessari alla rivisitazione della normativa in questione, l'adozione di misure che possano essere di sostegno agli operatori del settore;

ritenuto che l'attuale disciplina dei cambi turno non consenta quella flessibilità necessaria a tale istituto considerato che, pur nel mantenimento del doveroso controllo da parte dell'Amministrazione, esso si pone comunque come strumento finalizzato a garantire all'operatore comunque di poter svolgere la propria attività nel tempo e luogo migliore in relazione alla propria tipologia di vendita;

valutato, quindi, di regolare tale istituto con le seguenti modalità:

- per il mese di dicembre 2021 consentire di integrare il numero di cambi turno già assentiti con ulteriori 8 (non vincolati alla settimana) da presentare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive in modalità cartacea entro due giorni dall'esecutività del presente atto;
- per i mesi a partire da gennaio a giugno 2022 consentire n. 12 cambi turno al mese (non vincolati alla settimana) da presentare con la modalità telematica già in vigore;
- di stabilire che tali limitazioni non si applicano alle categorie di cui all'art. 38 comma 7 della DAC 108/2021.

Visti:

- il Regio Decreto n. 773/1931;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

- il Nuovo Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche di Roma Capitale, approvato con Del. A.C. n. 30/2017, come modificata dalla Del. A.C. n. 29/2018 e Del. A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii;
- l'Ordinanza della sindaca n. 158 del 30 settembre 2021

## **ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa:

- revocare l'Ordinanza Sindacale n. 158/2021;
- di stabilire una nuova disciplina oraria delle attività commerciali su area pubblica, come di seguito riportata;

### **Art 1**

#### **ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI**

##### **1. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione.**

Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le 07.00 e le ore 23.00 con facoltà di apertura fino alle 24.00 nelle giornate del venerdì e del sabato.
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00

Nell'arco temporale indicato, ciascun operatore del mercato avrà facoltà di determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura, da concordare con il Presidente dell'A.G.S., al Municipio al comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Gli stessi dovranno farsi carico di eventuali maggiori costi di gestione, affinché non gravino sul bilancio delle AGS.

Su specifica richiesta dei Presidenti delle AGS potranno essere effettuate eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea, sino al limite massimo delle ore 2,00, da comunicare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento stesso al Municipio, al competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale e, per conoscenza al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, fermo restando il possesso di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile e restando salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico,

alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi per la cittadinanza e per la vivibilità del territorio.

## **2. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di gestione ordinaria.**

I Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di gestione ordinaria osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le 07.00 e le ore 23.00 con facoltà di apertura fino alle 24.00 nelle giornate del venerdì e del sabato.
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00

Nell'arco temporale indicato, su richiesta di almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato, verrà individuato l'orario di apertura e chiusura della struttura da comunicare al Municipio, al comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Tale obbligo sussiste anche nei casi di apertura facoltativa sopra riportati per consentire agli Uffici competenti di organizzare i servizi connessi all'apertura medesima.

Gli operatori attivi potranno richiedere eventuali proroghe di orario in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24,00, da inoltrare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento al Municipio, al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e per conoscenza al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, su richiesta di almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato e purché gli stessi provvedano ad assicurare a proprie spese le operazioni di pulizia, a sostenere ogni altro costo derivante dall'apertura e che si occupino delle operazioni di apertura e chiusura del mercato, fermo restando il possesso di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile, e restando salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi per la cittadinanza e per la vivibilità del territorio.

## **3. Mercati gestione di terzi (c.d. project financing).**

I Mercati gestione di terzi (c.d. project financing) osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le 07.00 e le ore 23.00 con facoltà di apertura fino alle 24.00 nelle giornate del venerdì e del sabato
- facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00

Nell'arco temporale indicato, ciascun operatore del mercato avrà facoltà di determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura, da concordare con il Concessionario realizzatore dell'opera e da comunicare al Municipio, al comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive con dieci giorni di anticipo rispetto all'apertura prevista, al fine di consentire al Concessionario stesso la

necessaria organizzazione. Gli stessi, in accordo con il Concessionario, dovranno farsi carico di eventuali maggiori costi di gestione.

Su determinazione di almeno un quarto degli operatori attivi potranno essere richieste proroghe di orario in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24,00, da inoltrare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento stesso, corredata del nulla-osta del Concessionario realizzatore dell'opera, al Municipio, al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competente e per conoscenza al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi e per la vivibilità del territorio.

#### **4. Rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati.**

I rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati seguono l'orario di apertura e chiusura stabilito per il mercato di appartenenza.

#### **5. Mercati su sede impropria.**

I Mercati su sede impropria osservano il seguente orario di apertura e chiusura:

- giorni feriali (dal lunedì al giovedì) dalle ore 7,00 alle ore 14,00.
- venerdì, sabato e domenica dalle ore 07,00 alle ore 15,00.

Qualora ne faccia richiesta almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato e a condizione che gli operatori stessi provvedano a proprie spese alle operazioni di pulizia ed alla raccolta differenziata da conferire ad AMA o ad altri soggetti autorizzati (qualora tale servizio sia offerto), nonché al sostentamento di ogni altro costo derivante dall'apertura straordinaria, l'orario potrà essere il seguente:

- apertura giorni feriali, sabato e prefestivi, dalle ore 07,00 fino al limite massimo delle ore 20,00.
- facoltà di apertura domenicale e festiva infrasettimanale dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

Nell'arco temporale indicato, su richiesta di almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato, verrà individuato l'orario di apertura e chiusura del medesimo, che dovrà essere preventivamente autorizzato dal Municipio territorialmente competente, sentito il parere del competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale per consentire la predisposizione dei servizi connessi allo svolgimento dello stesso da parte dei relativi Uffici.

I rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati su sede impropria seguono l'orario di apertura e chiusura stabilito per il mercato di appartenenza.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio dalle strutture utilizzate per la vendita e da merci, mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 5 della presente Ordinanza.

## **6. Mercato Regola I di Piazza Campo de' Fiori.**

Quanto previsto dalla presente ordinanza non si applica al Mercato Regola I di Piazza Campo de' Fiori per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni stabilite con Ordinanza del Sindaco n. 2/2012.

## **7. Mercati saltuari.**

Nei mercati saltuari l'orario di esercizio è stabilito dal Municipio competente, in virtù del Regolamento del Decentramento Amministrativo e della Deliberazione di Assemblea Capitolina 30/2017 come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 29/2018 e dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 108/2020. È facoltà dei Municipi stabilire in quali giornate festive i mercati si possano svolgere e stabilire le modalità per la richiesta che in ogni caso deve essere presentata da almeno dal 51% degli operatori titolari della concessione. Deve essere sempre garantito il rilevamento delle presenze da parte della Polizia Locale di Roma Capitale e la pulizia dell'area ove si svolge il mercato da parte di AMA o di altro soggetto autorizzato, ovvero ancora, di altro personale incaricato qualora tale servizio sia offerto mediante apposita convenzione da presentare insieme all'istanza.

### **Art 2**

#### **ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO**

Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato osservano il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico di apertura e chiusura da comunicare al Municipio e al competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale di Roma Capitale da riportare sul titolo autorizzativo:

- dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
- facoltà di apertura domenicale e festiva nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che esercitano, a carattere esclusivo, attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 7,00 fino alle ore 2,00 del giorno seguente.

Gli operatori stagionali autorizzati del settore alimentare hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 07.00 fino alle ore 22.00.

I rivenditori esclusivi di piante e fiori che operano nei posteggi isolati fuori mercato hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 07.00 fino alle ore 22.00.

I rivenditori esclusivi di piante e fiori che operino nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi dei cimiteri garantiscono almeno gli orari di apertura e chiusura stabiliti per i cimiteri.



Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio da merci, mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 5 della presente Ordinanza.

### **Art. 3**

#### **ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI A ROTAZIONE**

1) Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi a rotazione osservano il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico di apertura e chiusura da comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive da riportare sul titolo autorizzativo:

- dalle 07,00 alle ore 22,00;
- facoltà di apertura domenicale e festività infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Il posteggio può essere occupato esclusivamente dall'operatore assegnatario del turno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 della D.A.C. n.108/2020.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio dalle strutture utilizzate per la vendita, da merci, mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 5 della presente Ordinanza.

2) Le istanze di cambi turni possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- per il mese di dicembre 2021 consentire di integrare il numero di cambi turno già assentiti con ulteriori 8 (non vincolati alla settimana) da presentare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive in modalità cartacea entro due giorni dall'esecutività del presente atto;
- per i mesi a partire da gennaio a giugno 2022 consentire n. 12 cambi turno al mese (non vincolati alla settimana) da presentare con la modalità telematica già in vigore;
- di stabilire che tali limitazioni non si applicano alle categorie di cui all'art. 38 comma 7 della DAC 108/2021.

### **Art. 4**

#### **ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

Le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante possono svolgersi nelle aree ove non vietato dalla D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii. osservando il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico per un massimo di tredici ore:

- dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

- facoltà di esercizio domenicale e festiva infrasettimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Qualora l'operatore autorizzato in forma itinerante svolga attività di spuntista, questi è tenuto al rispetto dell'orario del mercato saltuario in cui opera.

## **Art. 5**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

L'orario di apertura e chiusura prescelto, ai sensi degli articoli che precedono, unitamente all'indicazione specifica delle attività che osservano detto orario, dovranno essere resi noti al pubblico mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o con altri idonei mezzi di informazione.

Restano fermi i divieti di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'art. 28, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione A.C. n. 43 del 6 giugno 2019.

Salva diversa indicazione contenuta nella scheda di mercato o nel titolo abilitativo dell'operatore, entro un'ora e trenta dalla chiusura delle operazioni commerciali gli operatori devono liberare l'area occupata dalle strutture utilizzate per la vendita da merci, mezzi e cose, nonché pulire l'area in concessione, raccogliere i rifiuti prodotti durante la vendita e depositarli o conferirli ad AMA o altro soggetto autorizzato in modo differenziato qualora tale servizio sia offerto.

## **Art. 6**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per ogni altra tipologia di attività commerciale su area pubblica non rientrante tra quelle espressamente previste dalla presente ordinanza, si applica la disciplina oraria prevista per le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato di cui al precedente art. 2.

Le attività di vendita all'interno delle fiere, feste tradizionali, manifestazioni ed eventi osservano l'orario stabilito nei provvedimenti di autorizzazione di ciascuna manifestazione.

## **Art. 7**

### **LIMITAZIONI E SANZIONI**

Specifiche limitazioni o prescrizioni potranno essere previste, in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti, da parte dell'Amministrazione con distinti provvedimenti ed in presenza di particolari situazioni e/o esigenze, sentite le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge o di regolamento, le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs 267/2000 del pagamento di una somma da € 75,00 € ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981.

Restano ferme le sanzioni previste Deliberazione di Assemblea Capitolina 1 giugno 2017, n. 30 come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 28 marzo 2018, n. 29 e dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 10 settembre 2020, n. 108 per le violazioni di obblighi disciplinari dalle predette Deliberazioni e richiamati dalla presente Ordinanza.

### DISPONE

- di dare atto che, ai sensi dell'art 28, comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione A.C. n. 43 6 giugno 2019, è vietata, nelle aree di cui all'allegato "A" al medesimo Regolamento, dalle ore 22,00 alle ore 07,00, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici. Il presente divieto si applica anche alla vendita effettuata presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- di dare atto che in capo agli operatori del commercio su area pubblica permangono gli obblighi di osservanza e rispetto di tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia di sicurezza, igiene e sanità, inquinamento acustico, nell'esercizio della propria attività;
- l'entrata in vigore della presente ordinanza a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la sua più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, nonché sugli organi di stampa e di informazione;
- la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli altri Organi di Polizia cui spetti di farla osservare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Roberto Gualtieri

